



LEGA PRO

## COMUNICATO N. 14/DIV – 16 SETTEMBRE 2025

14/47

### CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

#### GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12, 13, 14 e 15 Settembre 2025

#### 4^ GIORNATA ANDATA

##### GIRONE A

ARZIGNANO VALCHIAMPO	GIANA ERMINIO	0-0
CITTADELLA	L.R. VICENZA	0-1
DOLOMITI BELLUNESI	ALCIONE MILANO	1-1
LUMEZZANE	TRIESTINA	1-2
OSPITALETTO FRANCIACORTA	PERGOLETTESE	1-2
PRO PATRIA	NOVARA	0-0
RENATE	UNION BRESCIA	1-3
TRENTO	ALBINOLEFFE	2-2

##### GIRONE B

BRA	TORRES	1-1
CAMPOBASSO	PINETO	0-1
FORLÌ	GUBBIO	0-1
GUIDONIA MONTECELIO	RAVENNA	1-2
JUVENTUS NEXT GEN	AREZZO	2-3
PERUGIA	ASCOLI	0-2
PIANESE	SAMBENEDETTESSE	1-1
PONTERA	RIMINI	2-1
TERNANA	CARPI	2-0
VIS PESARO	LIVORNO	3-0

##### GIRONE C

AZ PICERNO	CASARANO	1-2
CAVESE	GIUGLIANO	2-2
COSENZA	CATANIA	4-1
FOGGIA	LATINA	1-1
MONOPOLI	AUDACE CERIGNOLA	2-0
POTENZA	CROTONE	3-3
SIRACUSA	BENEVENTO	0-3
TRAPANI	CASERTANA	2-0

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 settembre 2025 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO  
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477  
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



## **GARE DEL 12, 13, 14 E 15 SETTEMBRE 2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società ASCOLI, CITTADELLA, CAVESE, MONOPOLI, NOVARA, PERUGIA, POTENZA, SIRACUSA, TERNANA, TRAPANI, UNION BRESCIA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### **DELIBERA**

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **SOCIETA'**

#### **GARA PERUGIA – ASCOLI DEL 14 SETTEMBRE 2025**

Il Giudice Sportivo,

lette le relazioni dei componenti della Procura Federale e del Commissario di Campo – Delegato di Lega, osserva quanto segue.

Nelle richiamate relazioni e nel referto si riferisce che:

1. al 17° minuto del secondo tempo, alcuni dei sostenitori della Società Ascoli, presenti nel Settore Curva Sud Ospiti, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte;

2. al termine della gara, dopo il rientro delle due squadre negli spogliatoi, intonavano un coro configurante propaganda ideologica non consentita, ripetuto per due volte.

I predetti sostenitori erano presenti in circa 783 ed il 30% circa di essi si rendeva responsabile dei cori sopra riportati.

Il comportamento tenuto dai sostenitori della Società ospitata, ad avviso di questo Giudice, integra in modo inconfutabile una propaganda ideologica non consentita, atteso il chiaro ed univoco contenuto di entrambi i cori intonati, entrambi, per due volte ciascuno. In conseguenza si deve ritenere applicabile il disposto di cui al 1° comma dell'art. 28 C.G.S. nella parte in cui recita «*Costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.*»

Per quanto attiene agli altri elementi essenziali richiesti per l'integrazione della fattispecie in esame, da una parte, va rilevato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura Federale, opportunamente posizionati tra le due panchine, sotto la Curva Sud Ospiti e sotto la Curva Nord nonché dal Commissario di Campo - Delegato di Lega. Rimanendo così, irrevocabilmente integrato il requisito della percezione della condotta.

Passando all'esame dell'ulteriore elemento essenziale, ad avviso di questo Giudice, la dimensione dei cori si deve valutare rilevante e, quindi, integrata, in considerazione del numero complessivo di sostenitori (783) presenti nel Settore sopra richiamato nel momento di

perpetrazione della condotta, e della percentuale pari al 30% di coloro che hanno posto in essere la condotta discriminatoria in esame.

Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, comma 4, C.G.S. e che vanno sanzionati come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera d), C.G.S., ovvero con l'obbligo per la Società ospitata di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori, nella misura di cui al dispositivo, ritenuta equa in considerazione delle modalità complessive dei fatti.

In proposito vale rilevare che, dagli elementi istruttori acquisiti dalla Procura Federale e riportati nel relativo referto, emerge che i tifosi posizionati nella gara in oggetto nel Settore Curva Sud Ospiti abitualmente nelle gare casalinghe occupano il Settore Curva Nord dello Stadio del Duca Ascoli.

Infine, si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.

P.Q.M.

in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 26 e 28 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in esecuzione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S.:

- delibera di sanzionare la Società ASCOLI con l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord Stadio del Duca Ascoli, privo di spettatori.

Dispone che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.

#### **AMMENDA € 600,00**

**LIVORNO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 23° minuto del secondo tempo, un petardo di media intensità nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

**PINETO** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento all'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (recidiva, integrazione r. Arbitrale).

**SIRACUSA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata B, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 28° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 400,00**

**CAMPOBASSO** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano con il corretto equipaggiamento

all'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (integrazione r. Arbitrale).

**CATANIA** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentavano puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

**PERUGIA** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. c.c.).

**TERNANA** per avere un suo tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, in quanto non si presentava puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**L.R. VICENZA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 78° minuto della gara, tre bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il tipo di oggetto lanciato, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**NOVARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici posti all'interno della Tribuna Ospiti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TRIESTINA** per avere, la totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata Ospiti in una ventina circa, intonato, al 20° minuto del primo tempo e, al 17° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in entrambe le circostanze per due volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

## **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **30 SETTEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA**

MUSSI ANDREA (TRAPANI)

per avere, tra il primo e secondo tempo, tenuto un comportamento aggressivo nei confronti di un tesserato avversario in quanto:

1. avvicinandosi a quest'ultimo in modo violento urlava nei suoi confronti;
2. nel tunnel che conduce agli spogliatoi reiterava il proprio comportamento pronunciando nei suoi confronti parole minacciose e cercando il contatto fisico con quest'ultimo non riuscendoci solo grazie all'intervento dei propri dirigenti.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

## **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

MENICHINI LEONARDO (PONTEDERA)

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **23 SETTEMBRE 2025**

CHIELLINI CLAUDIO (JUVENTUS NEXT GEN)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto faceva accesso nel recinto di gioco per contestarne l'operato nonostante non fosse inserito in distinta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **PER SETTE GIORNI**

BONZANINI ENRICO (CARPI)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, un'ora prima dell'inizio della gara, faceva accesso nell'area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione (C.U. n. 9/DIV del 9.09.2025), in violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in corso; r. proc. fed.).

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

(SAMBENEDETTESI)

MARZETTI GIUSEPPE  
DIANA AIMO

(UNION BRESCIA)

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PIGNATARO VALERIO (LIVORNO)

per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, prima di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica per protestare platealmente nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)**

ZANINI NICOLA (DOLOMITI BELLUNESI)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, a gioco in svolgimento, entrava sul terreno di gioco per diversi metri e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando e proferendo nei suoi confronti frasi irrispettose per contestarne l'operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RUSSO ERMINIO (NOVARA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, abbandonava l'area tecnica e protestava gesticolando e proferendo frasi indirizzate verso i componenti della panchina avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DESSENA DANIELE (PRO PATRIA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, abbandonava l'area tecnica e protestava gesticolando e proferendo frasi indirizzate verso i componenti della panchina avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

PROSPERI FABIO (CAVESE)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

TOSCANO DOMENICO (CATANIA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MIRAMARI ALESSANDRO  
GINESTRA CIRO

(FORLÌ)  
(GUIDONIA MONTECELIO)

## **COLLABORATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

RENZONI FRANCESCO (VIS PESARO)

per avere, al 51° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, prima di una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica per protestare platealmente nei suoi confronti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere durante una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

CORDONE MARIO (GIUGLIANO)

per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

GIUDICI LUCA (PRO PATRIA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all'altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo la caviglia dell'avversario con i tacchetti.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CRETELLA CARMINE (AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 30° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

NOCE MARIO (LIVORNO)

per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

POSSENTI MARCELLO (OSPITALETTO FRANCIACORTA)  
per avere, al 14° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva  
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità  
complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

COCOROCCHIO MARTIN (AUDACE CERIGNOLA)  
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)  
RIVIERA CORRADO (RENATE)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

VANO MICHELE (CASERTANA)

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MASELLI SERGIO (AZ PICERNO)  
PAPINI FEDERICO (CAMPOBASSO)  
LORETO CIRO (CAVESE)  
DI MARCO TOMMASO (RAVENNA)  
DI RENZO GIOVANNI PAOLO (VIS PESARO)

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)  
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)  
DI GENNARO MATTEO (CATANIA)  
PIANA LUCA (CAVESE)  
CIMINO BALDOVINO (COSENZA)  
DAMETTO PAOLO (COSENZA)  
MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI)  
D'AMICO FELICE (FOGGIA)  
PELLIZZARI STEFANO (FORLÌ)  
SAPORETTI LORENZO (FORLÌ)  
ZAMMARINI ROBERTO (GIUGLIANO)  
TURCO STEFANO (JUVENTUS NEXT GEN)  
PELLIZZARI GIULIO (L.R. VICENZA)  
SANDON THOMAS (L.R. VICENZA)  
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO (LATINA)  
MAWETE CHRIST JESUS (LIVORNO)  
LONGO SALVATORE (MONOPOLI)  
LORENZINI FILIPPO (NOVARA)  
GUARNERI MATTIA (OSPITALETTO FRANCIACORTA)  
BANE ABDOUL HATE (PERGOLETTESE)  
TREMOLADA MARCO ANDREA (PERGOLETTESE)  
MANFREDONIA MATTEO (PONTEDERA)  
VONA EDOARDO (PONTEDERA)  
MASTROIANNI FERDINANDO (PRO PATRIA)  
SPINI CRISTIAN (RAVENNA)  
BELLODI GABRIELE (RIMINI)

GIANNOTTI PASQUALE  
KOSIJER SIMONE

(TRENTO)  
(TRIESTINA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

GUSU MIHAI VASILICA  
BERTOLOTTI FILIPPO  
INVERNIZZI ANDREA  
LOPES EMERICK  
CHIOSA MARCO  
TAVERNELLI CAMILLO  
MORETTI MIRCO  
CURADO MARCOS  
BOCIC MILOS  
PISTOLESI FRANCESCO  
BORGHINI DIEGO  
LAMESTA DAVIDE  
VISCARDI ANGELO  
DE SANTIS EROS  
BIFULCO ALFREDO  
LANZA MATTEO  
LEONETTI VITO  
CECOTTI TOMMASO  
GERBI ERIK  
PIETRA NICCOLO  
DI DIO FLAVIO  
KALLON YAYAH  
CASASOLA TIAGO MATIAS  
CICERELLI EMANUELE PIO  
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL  
MARTIC MANUEL  
MUNARI DAVIDE  
DESOGUS JACOPO  
REDOLFI ALEX  
SALVI ALESSANDRO  
D'ORAZIO TOMMASO  
LEO DANIEL COSIMO O  
ALCIDES DIAS EDUARDO  
BRUGNOLO RICCARDO  
BURRAI SALVATORE  
GAROFALO VINCENZO  
CAVALLINI GIACOMO  
ALBERTINI ALESSANDRO  
DEL FABRO DARIO  
LAEZZA GIULIANO  
MILAN MATTEO  
SIGNORINI ANDREA  
SCAGLIA FILIPPO  
MORRA CLAUDIO  
LIBERA HERGHELIGIU DENIS  
ANDREA  
MASTRANTONIO DAVIDE  
ANTONI EDOARDO  
CACCAVO LUIGI

(ALBINOLEFFE)  
(ALCIONE MILANO)  
(ALCIONE MILANO)  
(ALCIONE MILANO)  
(AREZZO)  
(AREZZO)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(ASCOLI)  
(AZ PICERNO)  
(AZ PICERNO)  
(BENEVENTO)  
(BENEVENTO)  
(BENEVENTO)  
(BRA)  
(CAMPOBASSO)  
(CAMPOBASSO)  
(CAMPOBASSO)  
(CARPI)  
(CARPI)  
(CARPI)  
(CASARANO)  
(CASERTANA)  
(CATANIA)  
(CATANIA)  
(CATANIA)  
(CATANIA)  
(CATANIA)  
(CAVESE)  
(CITTADELLA)  
(CITTADELLA)  
(CITTADELLA)  
(COSENZA)  
(CROTONE)  
(DOLOMITI BELLUNESI)  
(DOLOMITI BELLUNESI)  
(DOLOMITI BELLUNESI)  
(FOGGIA)  
(FORLÌ)  
(GIANA ERMINIO)  
(GIUGLIANO)  
(GIUGLIANO)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(L.R. VICENZA)  
(LATINA)  
  
(LATINA)  
(LIVORNO)  
(LUMEZZANE)

MOTTA MATTEO	(LUMEZZANE)
BERTONCINI DAVIDE	(NOVARA)
ORLANDI ALESSANDRO	(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
FERRANDINO DANIELE	(PERGOLETTESE)
MANZARI GIACOMO	(PERUGIA)
TORRASI EMANUELE	(PERUGIA)
BUCANCIL NABIAN HERCULANO	(PONTEDERA)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
ANATRIELLO GENNARO	(POTENZA)
BAGATTI NICCOLO'	(PRO PATRIA)
REGGIORI PIETRO	(PRO PATRIA)
ESPOSITO GIANLUCA	(RENATE)
GHEZZI ANDREA	(RENATE)
ROSSI GIANLUCA	(RENATE)
DE VITIS ALESSANDRO	(RIMINI)
TOURE NOUHAN	(SAMBENEDETTESE)
FALLA RUBEN	(SIRACUSA)
LIMONELLI CARMELO	(SIRACUSA)
BENEDETTI AMEDEO	(TRAPANI)
NEGRO STEFANO	(TRAPANI)
NICOLI SIMONE	(TRAPANI)
MAFFEI MATTIA	(TRENTO)
SILVESTRI TOMMASO	(TRIESTINA)
CECCACCI MIRCO	(VIS PESARO)
GIOVANNINI ROMEO GIACOMO	(VIS PESARO)
TONUCCI DENIS	(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 16 Settembre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani